CAMERA DEI DEPUTATI N. 1326

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ARMELLIN

—

Agevolazioni a favore degli invalidi civili in particolari condizioni di gravità

Presentata il 16 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge-quadro sull'*handicap* 5 febbraio 1992, n. 104, ha previsto una serie di misure nei vari campi della prevenzione, cura e riabilitazione e ha posto princìpi generali cui l'ordinamento deve informarsi per prevenire e rimuovere le condizioni che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona disabile alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali.

In attuazione di tali princìpi, si rende necessario promuovere l'emanazione di norme positive intese ad assicurare una reale integrazione del disabile nel tessuto sociale.

Sono infatti note le condizioni di grave disagio morale ed economico in cui si trovano le persone disabili cui è quasi sempre preclusa la possibilità di accedere ai servizi pubblici essenziali, come la mobilità e l'informazione, che se sono importanti per le persone normali, assumono carattere di impellente necessità per i disabili, costretti all'isolamento per l'impossibilità di usufruire di detti servizi.

Si pensi ai mezzi di trasporto pubblico, che, nonostante le leggi in vigore e in particolare la menzionata legge n. 104 (articoli 15 e 26), non consentono l'accesso agli invalidi aventi difficoltà di deambulazione, per cui questi sono obbligati a servirsi dell'automobile sia per il trasporto urbano sia per quello extra-urbano.

Relativamente ai servizi televisivi e telefonici, si è ben lungi dalla concreta realizzazione dei progetti volti a rendere possibile l'accesso dei disabili all'informazione attraverso detti servizi.

Occorre pertanto stabilire speciali agevolazioni che consentano agli invalidi di far fronte al maggiore costo di detti servizi, non sembrando giusto che la mancata attuazione, da parte dello Stato e di altri Enti, delle norme che prevedono il diritto alla libera circolazione e all'informazione debba tradursi in un danno per i disabili, aggravando sensibilmente la loro già grave condizione fisica.

Richieste in tal senso sono state presentate dall'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili, la quale ha proposto la concessione, secondo modalità da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, della riduzione del 50 per cento del prezzo della benzina o del gasolio agli invalidi aventi capacità di deambulazione notevolmente ridotte, accertate con la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, per il rilascio del contrassegno speciale.

In analogia a quanto attualmente previsto per i ciechi civili assoluti, ai quali è riconosciuta una riduzione della tariffa ferroviaria, l'Associazione ha proposto, in favore degli invalidi civili riconosciuti totalmente inabili, e cioè con invalidità permanente del 100 per cento, una riduzione del 50 per cento su tutti i mezzi pubblici, compresi quelli ferroviari, facendo salve le più favorevoli concessioni eventualmente già previste per i viaggi sui mezzi pubblici locali, urbani ed extra urbani.

Inoltre, considerata l'inaccessibilità, da parte degli invalidi totalmente inabili, agli apparecchi pubblici telefonici e la conseguente loro necessità di servirsi di telefoni cellulari anche per comunicazioni urgenti inerenti al loro stato di invalidità, è stata proposta la concessione di un contributo del 50 per cento del prezzo di vendita per l'acquisto di detti apparecchi e la riduzione di eguale misura del canone di abbonamento telefonico, prevedendo, nell'occasione, la stessa riduzione per il canone di abbonamento alla radio e alla televisione, per dare agli invalidi una comprensibile agevolazione per l'accesso all'informazione radiofonica e televisiva.

È stata, infine, proposta, per gli invalidi non deambulanti, una corsia preferenziale per l'accesso agli uffici pubblici e privati, onde evitare il disagio, per loro insopportabile, di lunghe file dinanzi agli sportelli.

La concessione delle suddette agevolazioni risponde a indubbie ragioni di equità, per cui riteniamo doveroso presentare l'unita proposta di legge, il cui onere finanziario, previsto in lire 1.000.000.000 annue, può essere coperto con gli stanziamenti del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento: « Provvedimenti in favore di portatori di *handicap* ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Agli invalidi civili con capacità di deambulazione notevolmente ridotte, provvisti del contrassegno speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, è concessa la riduzione del cinquanta per cento del prezzo della benzina o del gasolio per motori *diesel*, fino a un massimo, rispettivamente, di 500 e di 250 litri al mese.

2. Agli invalidi civili riconosciuti totalmente inabili sono concessi i seguenti benefici:

a) riduzione del cinquanta per cento della tariffa relativa ai viaggi sui mezzi pubblici di trasporto, compresi quelli ferroviari, fermo rimanendo le più favorevoli concessioni in atto previste;

b) riduzione del cinquanta per cento del canone di abbonamento alla radio e alla televisione e del canone degli apparecchi telefonici;

c) contributo del cinquanta per cento del prezzo di vendita per l'acquisto di telefoni cellulari.

3. Gli invalidi civili non deambulanti hanno diritto di precedenza assoluta per l'accesso agli uffici pubblici e privati per il disbrigo delle loro pratiche amministrative.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabilite le modalità di applicazione della presente legge.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire un miliardo annuo a decorrere dall'anno

1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Provvedimenti in favore di portatori di *handicap* ».

DDL11-1326
Lire 500